



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 05 DEL 09/02/2026

Oggetto: Misure di sicurezza urbana - divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie, recipienti di vetro e lattine, nonché l'introduzione e il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore all'interno delle sfilate di carri allegorici programmate per i giorni 15 e 17 Febbraio 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 15 e 17 Febbraio 2026 in occasione del carnevale, sono previste le tradizionali sfilate di carri allegorici e di maschere;
- la Questura di Messina ha notificato con atto datato 05 Febbraio 2025, Cat. A4(115.1)/2025-Gab., specifiche prescrizioni per la disciplina delle manifestazioni carnevalesche con sfilate di carri allegorici;

CONSIDERATO che le suddette prescrizioni riguardano anche il divieto di introdurre all'interno del corteo alimenti e bevande forniti in contenitori di vetro e/o lattine nonché il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore;

DATO ATTO che per assicurare il corretto adempimento di tutti gli obblighi contenuti nel detto atto prescrittivo della Questura di Messina, si rende necessario, adottare in conformità a specifica disposizione, apposito provvedimento volto a dare concreta attuazione alle suddette prescrizioni.

RITENUTO quindi che i motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica evidenziati nei capi che precedono siano idonei e sufficienti per disporre il divieto di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura su aree pubbliche, nonché all'interno delle sfilate di carri allegorici e delle maschere previste per i giorni 15 e 17 febbraio 2026;

VISTO il Testo Unico Legge e Pubblica Sicurezza, approvato, con R.D. n. 773/1931;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

ORDINA

In occasione delle manifestazioni del "Carnevale 2026" programmate per i giorni 15 e 17 marzo 2026:

- ✓ È fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici, esercizi di vicinato ed ai venditori ambulanti di vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione;
- ✓ È fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore all'interno delle sfilate di carri allegorici previste per i giorni 15 e 17 marzo 2026, nonché bevande di altro genere in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso;
- ✓ La presente Ordinanza si applica per tutta la durata di svolgimento delle manifestazioni;
- ✓ Fatta salvo l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali, alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza si applica, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato.

DISPONE

La pubblicazione di copia della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la trasmissione, all'ufficio di Polizia Municipale, al Comando della locale Stazione Carabinieri, al Sig. Giglia Giuseppe in qualità di legale rappresentante dell'Associazione "S.N.M." e a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed esercizi di vicinato.

Dalla Residenza Municipale, 09 Febbraio 2026

